

VADEMECUM MEDIAZIONE

COS'E' LA MEDIAZIONE

La MEDIAZIONE permette di risolvere una controversia attraverso un accordo amichevole a mezzo dell'assistenza e dell'attività di un terzo imparziale ed esperto, *mediatore*, che agevolando la discussione tra le parti permette loro di esaminare e valutare le varie e possibili soluzioni del conflitto raggiungendo un accordo vantaggioso per entrambe, anche attraverso l'individuazione di nuove soluzioni prospettate dal mediatore stesso.

A CHI RIVOLGERSI

- a. La procedura di Mediazione si svolge presso Organismi costituiti da enti pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia che ne garantisce serietà ed efficienza;
- b. Non essendo obbligatoria alcuna assistenza per partecipare alla procedura di mediazione, le parti possono intervenire alla mediazione sia da sole che con l'assistenza di legali, consulenti, esperti, ecc.

COME AVVIARE LA MEDIAZIONE

A fronte di un conflitto (anche potenziale o non ancora esplicitamente esploso) una parte, può rivolgersi ad un Organismo di Mediazione, il quale, oltre a fornire l'opportuna consulenza, la aiuterà a predisporre la prevista istanza di mediazione e provvederà ad informare la controparte e ad invitarla all'incontro.

PERCHE' CONVIENE

- a. economica: la procedura di mediazione è molto più economica di un procedimento giurisdizionale;
- b. breve: la mediazione consente alle parti di superare i lunghi tempi della giustizia ordinaria;
- c. reciproca soddisfazione: nella mediazione non ci sono né vinti né vincitori, ma le parti saranno entrambe appagate dalle reciproche concessioni;
- d. vantaggiosa: perché produce un effetto giuridico in ogni situazione di contrasto e offre vantaggi fiscali:
 - atti – provvedimenti – documenti sono esenti da imposta di bollo, spese e tasse di qualsiasi specie
 - credito d'imposta fino a € 500 in caso di successo e fino a € 250 in caso di insuccesso
 - Il verbale è esente dall'imposta di registro fino a € 50.000
- e. riservata: nessun dato riguardante la partecipazione alla mediazione verrà reso pubblico e i partecipanti alla mediazione sono garantiti dalla riservatezza del procedimento, che si svolge in modo privato e riservato.

PERCORSI

1. Chi avvia la procedura di mediazione o aderisce alla chiamata a conciliare deve in primo luogo decidere se intende partecipare da solo oppure farsi assistere da un consulente, un legale, un assistente, un esperto;
2. Scegliere l'Organismo di mediazione al quale presentare l'istanza, magari quando si profila il conflitto, prima ancora di pensare o di avviare un'azione legale;
3. L'Organismo provvederà a nominare il mediatore (che potrà anche essere indicato dalle parti) tra gli iscritti nel proprio elenco e il procedimento, privo di particolari formalità, sarà avviato entro quindici giorni per concludersi entro quattro mesi dal deposito dell'istanza di mediazione;
4. Alla data fissata le parti compariranno davanti al mediatore, il quale le ascolterà congiuntamente e, se necessario, anche privatamente finché non individua un'ipotesi di convergenza di interessi che può poi essere tradotta in accordo soddisfacente per entrambe.

QUALI EFFETTI

1. La Mediazione si conclude senza vinti né vincitori, né con una decisione che stabilisce chi ha torto e chi ragione, ma con un accordo che può individuare anche soluzioni alternative e creative non pensate prima ed anche svincolate dalla richiesta iniziale; accordo che comunque soddisfa gli interessi di tutte le parti (aspetto questo particolarmente utile nelle controversie sui rapporti di durata, rispetto alle quali la decisione del giudice giunge comunque in ritardo essendo esse in continua evoluzione);
2. Pur ricorrendo alla mediazione le parti non rinunciano mai alla tutela in giudizio dei propri diritti, infatti in caso di esito negativo della procedura di mediazione possono sempre rivolgersi al giudice, il quale, nel giudizio successivo, potrà tenere conto del comportamento che le parti hanno tenuto nel procedimento di mediazione al fine della ripartizione delle spese;
3. Se la mediazione riesce il relativo verbale, omologato dal Presidente del tribunale competente, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

I TEMI RICORRENTI

Si riportano, a titolo di esempio, alcune delle materie più frequentemente trattate nelle procedure di mediazione:

- Condominio
- Diritti reali
- Divisioni
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazioni
- Comodato
- Affitto di aziende
- Diffamazione mezzo stampa e/o pubblicità
- Contratti assicurativi
- Contratti bancari e finanziari